

**ALLEGATO TECNICO** alla Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE**

**Gestore:** S.E.PORT S.r.l. SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI

**P.IVA e C.F.:** 05198111006

**Sede legale:** Molo Vespucci snc c/o Autorità Portuale di Civitavecchia (RM)

**Sede operativa:** Via Aurelia Nord, km 74+400 Civitavecchia (RM)

**Rappresentante legale:** Russo Giancarlo

**Referente IPPC:** BP SEC s.r.l. - Lilia Aquilino

**Durata:** 12 anni dalla data di adozione del Provvedimento Autorizzativo

## **DATI SULL'INSTALLAZIONE**

L'Autorizzazione Integrata Ambientale, richiamata nella determinazione a margine e rilasciata ai sensi del Titolo III – bis, Parte Seconda, del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i. è riferita:

- all'installazione sita in Civitavecchia, via Aurelia Nord, km 74+400, categoria di attività: 5.1, allegato VIII, Parte Seconda, D. Lgs. 152/2006, e s.m.i.
  
- per l'ATTIVITÀ IPPC descritta al punto 5.1 dell'allegato VIII, Parte Seconda, del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., ovvero "impianti in cui vengono smaltiti o recuperati rifiuti pericolosi con capacità superiore a 10 Mg al giorno".

L'Installazione è costituita dalle seguenti linee:

- Linea 1: Depurazione acque di sentina;
- Linea 2: Sterilizzazione rifiuti solidi alimentari;
- Linea 3: Stoccaggio
- Linea 4: Cernita
- Linea 5: Trituratore

All'interno dell'impianto sono presenti le seguenti attrezzature:


- n.1 pesa (bilancia e terminale) per i mezzi in entrata e in uscita
- n. 2 carrelli elevatori con pinze a prendere per la movimentazione dei rifiuti
- n. 2 mezzi a polipo per la movimentazione dei rifiuti
- n. 2 mezzi movimento terra con benna a pala con lama per la movimentazione dei rifiuti
- n. 1 impianto di sterilizzazione costituito da: vasca di carico, omogeneizzatore, camere di sterilizzazione
- n. 1 impianto di trattamento acque di sentina per recupero oli e trattamento chimico-fisico delle acque reflue, costituito da: vasche di separazione acqua/olio, impianto di depurazione acque
- n. 1 impianto di lavaggio mezzi
- n. 45 cassoni scarrabili per stoccaggio rifiuti in ingresso e autoprodotti da trattamento
- n. 1 impianto di videosorveglianza


Oltre ai veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti su strada, nell'area concessa alla S.E.Port. S.r.l. sono presenti ulteriori impianti ed attrezzature, funzionali per un corretto svolgimento delle attività, come di seguito elencati:

- area accettazione e conferimento
- parcheggi mezzi
- bascula fissa per la pesatura dei veicoli in entrata e di quelli in uscita
- ufficio pesa, accettazione, controllo formulari, laboratorio analisi e caratterizzazione (box prefabbricato)
  
- aree di stoccaggio dei rifiuti
  - stoccaggio rifiuti non pericolosi all'aperto, a terra, nei cassoni o in altri contenitori
  - stoccaggio rifiuti pericolosi in area coperta, con idonei imballaggi e bacini di contenimento, in caso di rifiuti liquidi o percolanti
  - stoccaggio rifiuti autoprodotti da trattamento
  - serbatoi per lo stoccaggio acque di sentina
  - serbatoi per la raccolta delle acque depurate
  - stoccaggio rifiuti autoprodotti (deposito temporaneo)
  
- aree di trattamento
  - impianto di trattamento acque di sentina per recupero oli
  - impianto di sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infetti, al coperto nel capannone
  
- impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e delle acque di piazzale
- edificio adibito ad uffici, archivio e servizi igienici
- officina
- stazione di monitoraggio

## DIAGRAMMI DI FLUSSO

I diagrammi di flusso che seguono offrono una sintetica descrizione dell'attività IPPC 5.1 che si svolge presso l'installazione.





## 1.1 Condizioni generali

La Società S.E.PORT S.r.l. è chiamata a rispettare le seguenti condizioni generali e in particolare è tenuta a:

1. prima di dare attuazione a quanto previsto nella presente A.I.A., ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., dare comunicazione all'Autorità Competente, una volta che quest'ultima avrà emesso il provvedimento di presa d'atto del Collaudo e di autorizzazione all'avvio della messa in esercizio delle opere di cui ai lotti funzionali previsti;
2. a far data dall'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, all'Autorità Competente e ai Comuni interessati, nonché ad ARPA Lazio, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente A.I.A., secondo le modalità e le frequenze stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
3. procedere, ove occorra, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emanazione della presente A.I.A., alla voltura a proprio favore, delle autorizzazioni e/o certificati e/o nulla osta in corso di validità, non già sostituiti con la presente A.I.A.;
4. al fine di consentire le previste attività di controllo da parte degli organi a ciò preposti, fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i.;
5. provvedere alle verifiche prescritte nella presente A.I.A., e agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi preposti al controllo riterranno necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
6. provvedere, altresì, ad informare immediatamente i suddetti medesimi organi di controllo, nonché l'Autorità Competente, in caso di violazione delle condizioni della presente A.I.A., adottando al contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la relativa conformità;
7. in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informare immediatamente l'Autorità Competente e ARPA Lazio, adottando immediatamente le misure volte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti;
8. sottoporre a periodici interventi di manutenzione secondo le istruzioni delle imprese costruttrici, tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali;
9. mantenere in perfetta efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e i bacini di contenimento, dei serbatoi, dei pozzetti di raccolta degli sversamenti oggetto della presente autorizzazione;
10. effettuare annualmente rispettando le tempistiche già in atto con i precedenti atti autorizzativi, collaudi di tenuta idraulica di tutti i bacini di contenimento, dei serbatoi, dei pozzetti di raccolta degli sversamenti oggetto della presente autorizzazione, inviando alla Regione una relazione in merito a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente, entro 30 giorni dalla data di esecuzione;

11. mantenere in buono stato di conservazione i serbatoi ed i recipienti contenenti rifiuti liquidi/solidi siano, dotandoli di impermeabilizzazioni efficienti, e verificando che siano realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto del rifiuto contenuto; tali recipienti devono, inoltre, essere contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la denominazione adottata per il recipiente stesso, il CER o i CER dei rifiuti contenuti, lo stato fisico, la tipologia di pericolosità dei rifiuti contenuti, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte da normative vigenti;
12. presentare, in originale o copia conforme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto, e successivamente, con cadenza annuale, ed in ogni caso entro il 31 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi necessari per la gestione dell'installazione in questione;
13. comunicare, parimenti, nei successivi 30 (trenta) giorni, all'Autorità Competente ogni mutamento del gestore dell'installazione, del rappresentante legale e del referente IPPC;
14. comunicare all'Autorità Competente ogni modifica progettata all'installazione in questione prima della sua attuazione, ai sensi dell'art. 29- nonies, del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i.;
15. avvalersi di personale qualificato per il controllo dei processi e la sorveglianza dei luoghi di lavoro; effettuare i prelievi e le analisi previste per garantire il rispetto dei limiti delle emissioni per il tramite di laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC o equivalenti;
16. garantire la custodia continuativa dell'installazione anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità;
17. comunicare preventivamente la eventuale cessazione di attività dell'installazione autorizzata con la presente A.I.A. all'Autorità Competente; nel qual caso, inoltre, si dovrà provvedere alla restituzione della presente A.I.A..

## **2. AUTORIZZAZIONE GESTIONE RIFIUTI**

### **2.1. Operazioni di gestione autorizzate**

La S.E.PORT S.r.l. è autorizzata a svolgere le seguenti operazioni di gestione rifiuti, individuate ai sensi dell'allegato B e C, Parte Quarta, del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i.:

D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (“in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccamento, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle Operazioni da R1 ad R11”)

R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

## **2.2 Rifiuti e quantitativi autorizzati**

La S.E.PORT S.r.l. è autorizzata a trattare in ingresso i rifiuti elencati nell'Appendice I al presente Allegato Tecnico.

## **2.3 Condizioni “autorizzazione gestione rifiuti”**

Al fine del rispetto di quanto previsto dal presente paragrafo, la S.E.PORT S.r.l. dovrà avere cura di:

18. dotare ogni linea di trattamento, così come lo stoccaggio, oltre di quanto previsto dalla legge, di apposito registro interno, numerato e datato, su cui riportare le tipologie di rifiuto trattate/stoccate e le relative quantità; la stessa prescrizione vale anche per i rifiuti che subiscono più trattamenti, riportando la linea di provenienza e l'eventuale linea di successivo avvio. Tali indicazioni dovranno trovare riscontro nel registro di carico/scarico della Società. Il sistema informatico di registrazione, entro 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, dovrà garantire l'ottenimento di una sintesi dei dati che consenta di controllare, in qualsiasi momento, il rispetto delle limitazioni imposte;
19. accettare i rifiuti solo previa caratterizzazione da parte del produttore - o, in alternativa, effettuando presso l'installazione analisi di omologa - da richiedersi al momento del primo conferimento, annualmente e in caso di modifiche sostanziali del processo produttivo; in particolare, la caratterizzazione del rifiuto dovrà essere realizzata attraverso le modalità indicate dalla vigente normativa;
20. effettuare le operazioni di carico/scarico dei rifiuti evitando la diffusione di odori molesti; in ogni caso, i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati solo in aree coperte e delimitate al fine di proteggerli dall'azione degli agenti atmosferici. I serbatoi fissi contenenti l'olio recuperato dal trattamento delle acque di sentina non dovranno essere colmati oltre il 90% della capacità geometrica complessiva. Gli stessi dovranno essere dotati di appositi filtri a carbone attivo al fine di contenere le eventuali emissioni diffuse;
21. effettuare lo stoccaggio dei rifiuti solidi in cassoni scarrabili a tenuta o in big bags; in ogni caso lo stoccaggio dovrà essere organizzato in modo da garantire il facile accesso e la verifica da parte degli enti di controllo;

22. controllare che la sovrapposizione dei rifiuti imballati avvenga nel rispetto delle caratteristiche tecniche dei contenitori ed in ogni caso evitare di superare, in altezza, i tre metri;
23. sottoporre al termine della giornata, le aree di transito e gli spazi non dedicati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti ad operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti dispersi;
24. per quanto attiene i rifiuti codificati 18.01.03\*, Rifiuti che debbono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, gli stessi dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto disposto dall'O.M. Sanità 10 maggio 1973 successivamente modificata con O.M. Sanità del 21 Aprile 1999 e del D.M. Sanità di concerto con il Ministero dell'Ambiente del 22 maggio 2001, sotto stretto controllo della competente Sanità Portuale;
25. dotare i lavoratori operanti nell'installazione di Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.); gli stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza;
26. monitorare, con frequenza trimestrale, i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento all'esposizione ad agenti fisici, in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi;
27. prevedere, presso l'installazione, la presenza di sostanze adsorbenti da utilizzare nel caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento e stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti per eventuali sversamenti di sostanze oleose;
28. stoccare i rifiuti presso le aree individuate nella planimetria costituente Appendice II al presente Allegato Tecnico. Lo stoccaggio dovrà avvenire evitando che i rifiuti incompatibili vengano in contatto tra di loro onde escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, aeriformi tossici ovvero lo sviluppo di quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture e addetti;
29. individuare ogni zona dell'installazione con apposita segnaletica riportante la codifica richiamata nelle planimetrie, nonché, relativamente alle zone di stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti, apporre specifica cartellonistica indicante i CER dei rifiuti, e, in caso di rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo e le azioni di primo soccorso in caso di contatto accidentale con i rifiuti medesimi; le aree di cui sopra dovranno essere delimitate attraverso cordoli o recinzioni;
30. organizzare lo stoccaggio dei rifiuti solidi, in modo da garantire il facile accesso e la verifica da parte degli enti di controllo;
31. tenere distinte le singole linee di lavorazione, nonché le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quelle dei rifiuti non pericolosi;
32. tenere distinte e ben individuabili le aree dell'installazione destinate a deposito temporaneo come definito nell'art. 183 del D. lgs.152/06 e le aree di stoccaggio delle materie prime;
33. al fine dello stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento effettuate nell'installazione, nonché nel caso di rifiuti conferiti dalle navi non rientranti nell'elenco dei codici CER di cui alla tabella allegata, rispettare le condizioni previste dal "deposito temporaneo", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i.;

34. gestire i rifiuti prodotti dalle navi nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche normativa di settore (MARPOL, Legge n. 84/1994, D.Lgs. 182/2003, ecc.);
35. garantire che le fasi di ricevimento, stoccaggio, selezione e produzione dei rifiuti, avvengano in ambiente adeguatamente pavimentato e dotato di sistema di raccolta e convogliamento delle acque, adeguatamente dimensionato. In nessun modo potranno essere stoccati rifiuti in aree non opportunamente pavimentate;
36. minimizzare i tempi di permanenza dei rifiuti nella zona di conferimento e nella zona di stoccaggio al termine della separazione;
37. destinare le frazioni prodotte presso installazioni adeguatamente autorizzate, secondo l'ordine di priorità stabilito nella gerarchia dei rifiuti, privilegiando quindi il recupero, anche energetico, allo smaltimento;
38. tenere conto, relativamente alla quota parte di frazione prodotta da destinare a smaltimento, di quanto previsto dalle relative normative nazionali e regionali, con particolare riferimento a: D. Lgs. 36/2003, e s.m.i., D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., D.M. 27 settembre 2010, Circolare MATTM 3 agosto 2013, nonché del vigente Piano Rifiuti del Lazio;
39. non effettuare alcun tipo di attività, sia essa di stoccaggio, sia essa, invece, di lavorazione, al di fuori delle aree oggetto di autorizzazione;
40. effettuare una pulizia regolare delle aree di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;
41. effettuare un lavaggio regolare dei piazzali e degli pneumatici dei mezzi in ingresso al sito;
42. effettuare un lavaggio regolare di superfici e apparecchiature di lavoro;
43. attenersi, per i sottoprodotti e le sostanze che cessano di possedere la qualifica di rifiuto, a tutto quanto riportato negli artt. 184-bis e 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché quanto specificato nella circolare del MATTM n. 10045 del 01/07/2016;
44. garantire che i contenitori mobili si mantengano in buono stato di conservazione, realizzati con materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto. Gli stessi dovranno essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezione e una sicura movimentazione;
45. coprire i contenitori posti all'esterno, qualora contenenti rifiuti/materiali soggetti a possibile dispersione, con appositi teli al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, che potrebbero causare la dispersione degli stessi;
46. garantire che i recipienti contenenti i rifiuti liquidi possiedano i requisiti indicati negli elaborati progettuali; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi;

47. garantire che le operazioni di travaso o svuotamento, avvengano in piena sicurezza per l'ambiente ed i lavoratori evitando eventuali dispersioni di sostanze;
48. porre particolare attenzione ai percolati dagli impianti di trattamento e dall'area, affinché venga garantita un'efficace operazione di captazione e di raccolta senza che vi sia possibilità di ristagni;
49. dotare l'installazione di segnaletica orizzontale e verticale al fine di consentire il corretto transito dei veicoli all'interno delle aree dell'installazione;
50. provvedere alle verifiche dei presidi ambientali ed impiantistici secondo le modalità di rilevazione e le procedure previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
51. garantire che le aree relative all'installazione di trattamento siano dotate di zone di servizio e deposito per le sostanze da usare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali; deve essere, inoltre, garantita la presenza di detersivi sgrassanti per eventuali sversamenti di sostanze oleose;
52. garantire adeguata viabilità interna specificatamente individuata per far fronte anche a situazioni di emergenza in caso di incidenti;
53. evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi durante la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti; dovrà inoltre essere evitata per quanto possibile, la generazione di emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate.

Ad ogni modo, ferme restando le sopra elencate condizioni, la Società dovrà operare nel pieno rispetto della normativa ambientale ed igienico sanitaria vigente.

### **3. EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Nell'installazione in questione sono autorizzati i punti di emissione in atmosfera di seguito riportati ed indicati nell'Appendice III al presente Allegato Tecnico, con l'indicazione dei limiti emissivi che il gestore è chiamato a rispettare.

Punti di emissione numero	Provenienza	Portata (m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0.101 Mpa)	Durata emissione h/giorno	Frequenza emissione nelle 24 h	Temperatura (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0.101 Mpa)	Valori limite di emissione D.Lgs 152/2006		Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m) o (mm)	Tipo di impianto di abbattimento
								mg/Nm <sup>3</sup>	g/h			
E1	IMPIANTO TRITURAZIONE AVIMAR LMB1100	2.800	2 (MIN) 8 (MAX)	1	Ambiente	Polveri	< 10	10	/	9,4	0,2	Filtro a maniche
EO	OFFICINA MECCANICA *	Attività in deroga – Decreto Legislativo n. 152/2006 Parte V articolo 272 comma 1 - Allegato IV Parte I lettera k)										/
EL	LABORATORIO ANALISI	Attività in deroga – Decreto Legislativo n. 152/2006 Parte V articolo 272 comma 1 - Allegato IV Parte I lettera jj)										Filtro carbone attivo
ES1 **	SFIATI DI SICUREZZA SERBATOI STOCCAGGIO OLI E ACQUE SENTINA	Convezione naturale	24	1	Ambiente	C.O.V. ( come C.O.T.) (etilbenzene, naftalene toluene, xilene)	< 100	100	/	7,65	0,2	Filtro carbone attivo
						Benzene	< 5	5	/			
						Composti organici e inorganici dello zolfo (mercaptani e H <sub>2</sub> S)	< 5	5	/			
ES2 **	SFIATI DI SICUREZZA SERBATOI STOCCAGGIO OLI E ACQUE SENTINA	Convezione naturale	24	1	Ambiente	C.O.V. ( come C.O.T.) (etilbenzene, naftalene toluene, xilene)	< 100	100	/	7,65	0,2	Filtro carbone attivo
						Benzene	< 5	5	/			
						Composti organici e inorganici dello zolfo (mercaptani e H <sub>2</sub> S)	< 5	5	/			
EB	CALDAIA USO SANITARIO Alimentazione G.P.L. Potenza 40 kW	Attività in deroga – Decreto Legislativo n. 152/2006 Parte V articolo 272 comma 1 - Allegato IV Parte I lettera dd)										/

\* Non sono effettuate operazioni di saldatura e/o verniciatura

\*\* Punto di emissione composto da 2 diramazioni

### 3.1 Prescrizioni “emissioni in atmosfera”

Al fine del rispetto di quanto previsto dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la S.E.PORT S.r.l., dovrà:

54. utilizzare, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo e analisi previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
55. effettuare i controlli analitici delle emissioni in atmosfera nelle più gravose condizioni possibili;
56. calcolare, ai fini del rispetto dei limiti emissivi fissati, la concentrazione degli inquinanti come media di almeno tre letture consecutive riferite ad almeno un'ora di funzionamento dell'installazione nelle condizioni di esercizio più gravose;
57. garantire l'esercizio e la manutenzione dell'installazione nel rispetto dei limiti imposti e fissati nella presente A.I.A., in tutte le condizioni di funzionamento;
58. eseguire le operazioni sui rifiuti all'interno delle aree autorizzate onde evitare fenomeni di trasporto di polveri e odori;
59. mantenere, lavare, e disinfettare, gli automezzi in uscita dall'installazione;
60. verificare il costante ricambio d'aria negli edifici chiusi, attraverso specifiche procedure di controllo;

61. garantire che l'installazione, in tutte le condizioni di funzionamento, compresi i periodi di avvio e di arresto, rispetti i limiti di emissione;
62. gli interventi di manutenzione ordinaria, che per propria tipologia possono causare disturbi odorigeni, devono essere programmati in giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono la dispersione;
63. utilizzare, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo ed analisi secondo le indicazioni dei manuali UNI ed i metodi utili alla corretta verifica dei limiti di emissione;
64. rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall'Allegato VI degli allegati alla Parte V del D.lgs. 152/2006;
65. dotare i condotti di scarico delle emissioni di idonee prese, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nei Manuali UNI, con opportuna chiusura per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica;
66. effettuare i controlli analitici delle emissioni in atmosfera nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
67. garantire, altresì, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto nel rispetto dei limiti imposti e fissati nell'autorizzazione, in tutte le condizioni di funzionamento;
68. sospendere le lavorazioni, dandone immediata comunicazione al competente ufficio in materia di Rifiuti della Regione Lazio nel caso in cui si verificano anomalie di funzionamento od interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento delle emissioni inquinanti, fino alla rimessa in perfetta efficienza dello stesso;
69. eseguire sul punto di emissione autorizzato, con cadenza annuale ed a carico del gestore, le misure delle emissioni inquinanti ed inoltrare, alla Regione Lazio, ufficio competente in materia di rifiuti, tramite PEC, copia del certificato di analisi relativo al primo anno di esercizio dell'impianto dopo l'autorizzazione (certificato di analisi successivo a quello inoltrate per la messa a regime dello stabilimento); i successivi certificati analitici dovranno essere conservati presso l'insediamento produttivo ed allegati al registro di cui alla prescrizione 93 e posti a disposizione degli organi di controllo;
70. comunicare alla Regione Lazio, ufficio competente in materia di rifiuti e ad ARPA Lazio Sezione di Roma, Servizio Aria, Unità Emissioni, entro 24 ore, l'accertamento di eventuali difformità nei controlli di propria competenza.

### **3.1.1 Prescrizioni "emissioni convogliate"**

71. È fatto obbligo, alla Società, di rispettare le seguenti prescrizioni relative all'emissioni convogliate:

<b>EMISSIONE E/1* (impianto di triturazione)</b>			
A	portata normalizzata secca	Nmc/h	2800
B	temperatura al punto di prelievo	°C	amb.
C	polveri totali	mg/Nmc	10
D	altezza del punto di emissione dal suolo	m	9,4
E	sistema di abbattimento adottato	filtro a maniche	

72. L'impianto di triturazione dovrà essere utilizzato per un massimo di 1 ora/giorno, come precisato dalla società proponente e come riportato nell'Allegato "Istruttoria tecnico-amministrativa" al provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale, rilasciato dalla regione Lazio con la D.D. G01519 del 14/02/2017;
73. le emissioni odorigene e di polveri, provenienti dagli sfiati di sicurezza dei serbatoi di stoccaggio delle acque di sentina, tenuto conto del tempo limitato di durata dell'attività di caricamento ed essendo muniti di idonei sistemi di abbattimento, che dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, sono esentati dall'obbligo annuale di effettuare il controllo analitico;
74. non necessitano di autorizzazione le emissioni prodotte dagli impianti, sotto riportati, che rientrano nell'elenco delle "attività in deroga con emissioni scarsamente rilevanti" dell'Allegato IV, Parte I degli Allegati alla Parte V del D.Lgs 152/06:
- impianto di combustione, alimentato a GPL, della potenzialità termica nominale pari a 0,04 MW (punto dd);
  - cappe del laboratorio (punto jj);
  - officina meccanica, (punto k);
  - autolavaggio (punto l);
  - impianto trattamento acque (punto p);

### **3.1.2 Prescrizioni "emissioni diffuse"**

75. è fatto obbligo alla Società di effettuare, nei primi due anni di esercizio dello stabilimento modificato, una misurazione delle concentrazioni di odori e delle polveri lungo il perimetro dello stabilimento e trasmetterne i risultati alla Regione Lazio "Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Energia e Rifiuti" ed a questa Amministrazione, Servizio 3 del Dipartimento IV;
76. qualora durante l'esercizio degli impianti dovessero emergere problematiche legate alla presenza di emissioni di natura odorigena e pulverulenta, la società, dovrà procedere alla presentazione di un progetto di copertura delle sezioni degli impianti dello stabilimento, con maggiore impatto odorigeno e pulverulento, con indicazione del sistema di captazione e convogliamento in atmosfera delle emissioni e la descrizione del sistema di contenimento delle stesse che si intende adottare. Detto progetto dovrà essere autorizzato ai sensi dell'art. 269, comma 8, del d.lgs 152/06;

77. le superfici dei piazzali ed i percorsi della viabilità interna dovranno essere mantenuti puliti, come pure dovrà essere limitato qualsiasi fenomeno di risollevarimento di polveri dai mezzi e dispersione del carico in transito sulla viabilità interna ed in transito da e verso l'esterno dello stabilimento;
78. lo stoccaggio dei cumuli di rifiuti dovrà avvenire in aree poste al riparo dagli agenti atmosferici (in particolare del vento e dell'acqua) mediante specifici sistemi di copertura anche mobili. Nei casi in cui la copertura non sia tecnicamente fattibile, i cumuli dovranno essere costantemente umidificati mediante un impianto di nebulizzazione (o altro idoneo sistema che ne assicuri la stessa efficacia);
79. copertura con teloni dei carichi trasportati dagli automezzi in ingresso e in uscita dall'insediamento;
80. imposizione dell'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte degli automezzi lungo le aree non pavimentate, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;
81. mantenimento, durante le operazioni di carico e scarico (possibilmente in modo automatico), di un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
82. messa in opera di un terrapieno (con essenze arbustive autoctone poste alla sommità) o di una barriera (costituita da essenze arboree-arbustive autoctone di altezza minima di 2 metri) perimetralmente all'intero insediamento, di altezza complessiva tale da limitare il trasporto delle polveri verso l'esterno dello stesso o di altra barriera frangivento (artificiale) che possa garantire la stessa efficacia dei sopra indicati sistemi;
83. entro 6 (sei) mesi dal rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, la società, dovrà dare evidenza dell'avvenuta piantumazione di idonee barriere arboree lungo il perimetro del depuratore;

### **3.1.3 Prescrizioni "per la linea trattamento dei fanghi di depurazione"**

84. i sistemi e le apparecchiature utilizzate nella linea trattamento fanghi dovranno essere mantenute pulite ed efficienti con controlli manutentivi almeno semestrali;
85. dovranno essere adottate tecniche e modalità gestionali finalizzate alla limitazione delle emissioni diffuse, anche in merito alla occasionale movimentazione dei fanghi all'interno dello stabilimento ed il loro allontanamento su mezzi idonei (autobotti o cassoni chiusi);
86. dovrà essere limitato, per quanto possibile, lo spazio fisico dedicato alla movimentazione e trasferimento dei fanghi ed anche il tempo necessario a compiere tali operazioni deve essere limitato il più possibile, senza interruzioni non necessarie ed utilizzando mezzi idonei;

87. tutte le operazioni di manutenzione straordinaria che riguardano la linea fanghi e anche il verificarsi di importanti fenomeni di maleodoranza conseguenti alla gestione dei fanghi, devono essere immediatamente annotate sull'apposito registro di cui alla prescrizione 93;
88. ai fini dell'attivazione degli impianti e delle attività dello stabilimento, oggetto della modifica sostanziale, la Società dovrà comunicare agli uffici competenti in materia di Rifiuti della Regione Lazio, nonché all'ARPA Lazio Sezione di Roma, Servizio Aria, Unità Emissioni, quanto segue:

<b>messa in esercizio</b>	nei successivi 60 giorni dalla data di rilascio del provvedimento di A.I.A, con un anticipo di 15 giorni, la data della messa in esercizio degli impianti dello stabilimento
<b>messa a regime</b>	entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto, con un anticipo di 5 giorni, la data fissata per la messa a regime degli impianti dello stabilimento
	nei successivi 30 dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, dovranno essere comunicati i dati relativi alle emissioni convogliate nel punto di emissione, il cui prelievo dovrà avvenire durante un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata come da art. 269, comma 6 del D.lgs. 152/06, Parte V e ss.mm.ii.

89. nel caso in cui, durante la fase di messa a regime dell'impianto, si verificasse il superamento dei limiti di emissione, imposti nel presente parere, la Società dovrà darne tempestiva comunicazione agli Uffici sopra indicati della Regione Lazio, indicando le cause che hanno determinato tale superamento ed i provvedimenti che saranno adottati per ricondurre gli inquinanti nei limiti imposti;
90. nel caso si verificasse un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione il gestore dell'impianto, entro le 8 ore successive all'evento deve darne comunicazione agli uffici regionali, stabilendo fin da ora che la Regione può disporre la riduzione o la cessazione delle attività od imporre altre prescrizioni; il gestore dello stabilimento ha l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto entro il più breve tempo possibile;
91. il punto di emissione dovrà essere immediatamente identificato con la numerazione EMISSIONE E/1\*, mediante iscrizione visibile con vernice di colore contrastante;
92. dovrà essere garantito l'accesso, con la necessaria strumentazione, alle prese di misura tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e di garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro;
93. dovranno essere riportati su un apposito registro, ai sensi dell'Allegato VI, commi 2.7 e 2.8, degli allegati alla Parte V del D.L.gs. 03/04/2006, n. 152, ogni interruzione del normale funzionamento del sistema di abbattimento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento degli impianti dello stabilimento, nonché i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nel parere i cui certificati devono essere allegati allo stesso; tale registro dovrà essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;
94. le bocche dei camini, presenti, nello stabilimento devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura

distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiere, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc.). Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

#### 4. EMISSIONI N CORPO IDRICO

Nell'installazione in questione sono autorizzati: n. 2 punti di emissione finali, cui corrispondono sul Piano di Monitoraggio e Controllo, le sigle "SF1" ed "SF2".

Lo scarico "SF1", dedicato alle "acque nere", recapita nella fognatura comunale.

Lo scarico "SF2", recapita nel corpo idrico superficiale "Fosso del Buonaugurio", colletta le acque depurate provenienti dal dilavamento piazzale (prima pioggia), acque meteoriche di seconda pioggia, le acque di sentina depurate e le acque depurate derivanti dal lavaggio automezzi, per una portata di circa 53 mc/giorno.

Tutti i punti di verifica sopra detti sono individuati all'interno della planimetria che costituisce Appendice IV al presente allegato tecnico.

I valori limite di emissione in acque superficiali per lo scarico "SF2" fissati con la presente A.I.A. sono quelli della Tabella 3 dell'Allegato 5 al Titolo III Parte III del D.Lgs. 152/06, riportati nella tabella seguente, individuata come Tabella A:

Tabella "A"

Parametri da monitorare nelle acque superficiali del Fosso del Buonaugurio	Frequenza	Unità di misura	Valore Limite
pH	semestrale		5,5-9,5
Materiali grossolani	semestrale		Assenti
Solidi sospesi totali	semestrale	mg/l	≤80
BOD5 (come O <sub>2</sub> )	semestrale	mg/l	≤40
COD (come O <sub>2</sub> )	semestrale	mg/l	≤160
Solfati (come SO <sub>4</sub> )	semestrale	mg/l	≤1000
Cloruri	semestrale	mg/l	Deroga*
Fluoruri	semestrale	mg/l	≤6
Fosforo totale (come P)	semestrale	mg/l	≤10
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	semestrale	mg/l	≤15
Azoto nitroso (come N)	semestrale	mg/l	≤0,6
Azoto nitrico (come N)	semestrale	mg/l	≤20
Cianuri totali	semestrale	mg/l	≤0,5
Tensioattivi totali	semestrale	mg/l	≤2
Grassi e olii animali/vegetali	semestrale	mg/l	≤20
Fenoli	semestrale	mg/l	≤0,5
BTEX	semestrale	mg/l	
IPA	semestrale	mg/l	
Idrocarburi totali	semestrale	mg/l	≤5
Alluminio	semestrale	mg/l	≤1
Arsenico	semestrale	mg/l	≤0,5
Bario	semestrale	mg/l	≤20
Boro	semestrale	mg/l	≤2

Cadmio	semestrale	mg/l	≤0,02
Cromo totale	semestrale	mg/l	≤2
Cromo VI	semestrale	mg/l	≤0,2
Mercurio	semestrale	mg/l	≤0,005
Ferro	semestrale	mg/l	≤2
Nichel	semestrale	mg/l	≤2
Piombo	semestrale	mg/l	≤0,2
Rame	semestrale	mg/l	≤0,1
Selenio	semestrale	mg/l	≤0,03
Stagno	semestrale	mg/l	≤10
Zinco	semestrale	mg/l	≤0,5

\* Deroga rilasciata con Determina Dirigenziale della Provincia di Roma n. 151 del 21.01.2010, di cui si prende atto e si conferma con il presente provvedimento

#### 4.1 Condizioni "emissioni in corpo idrico"

Al fine del rispetto di quanto previsto dall'autorizzazione alle emissioni in corpo idrico, la S.E.PORT S.r.l., dovrà rispettare i seguenti obblighi:

95. garantire che al pozzetto fiscale "SF1" siano comunque rispettati i limiti di emissione previsti nella tabella 3, allegato 5, Parte III, del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., per quanto concerne lo scarico in fognatura pubblica;
96. garantire che al pozzetto fiscale "SF2" siano comunque rispettati i limiti di emissione previsti nella tabella 3, allegato 5, Parte III, del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., per quanto concerne lo scarico in acque superficiali;
97. rendere sempre accessibili i punti di verifica per il campionamento da parte di ARPA Lazio, e degli altri organi di controllo;
98. evitare accuratamente di conseguire il rispetto dei valori limiti di accettabilità di cui alla tabella 3, allegato 5, Parte III, del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo, così come stabilito dall'art. 101, comma 5 del medesimo D.lgs;
99. evitare accuratamente di diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio, o prelevate esclusivamente allo scopo, gli eventuali scarichi parziali contenenti le sostanze indicate alla Tabella 5, allegato 5, Parte Terza, del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i.;
100. garantire il controllo continuo delle apparecchiature elettromeccaniche a servizio dei sistemi di sollevamento delle acque di prima pioggia e di trattamento delle acque reflue industriali;
101. garantire un sistema di riserva delle apparecchiature elettromeccaniche a servizio dei sistemi di sollevamento delle acque di prima pioggia e di trattamento delle acque reflue industriali;
102. predisporre il programma di autocontrollo delle acque di scarico e degli impianti di trattamento delle acque reflue, redatto da tecnico abilitato, e contenente le seguenti indicazioni:

- le modalità di conduzione degli impianti di trattamento acque;
  - le procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento delle acque reflue, i punti critici del processo, le procedure da seguire in caso di anomalie che possono causare un mancato rispetto dei limiti in uscita, i parametri determinanti sull'effluente, la frequenza di determinazione e le modalità di registrazione dei dati e di eventuali malfunzionamenti;
  - mantenere ed aggiornare il registro con pagine numerate e firmate dal responsabile tecnico degli impianti di depurazione (processista) sul quale annotare cronologicamente le operazioni ed i controlli eseguiti secondo il suddetto programma;
103. assicurare autocontrolli delle acque di scarico e degli impianti di trattamento delle acque reflue, secondo quanto previsto nel PdMeC, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs 152/06 sugli scarichi dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla Tabella "A", e sulle acque reflue in entrata ogni 15 g, con l'obbligo di tenere i risultati degli autocontrolli di cui al punto precedente, presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo per almeno tre anni;
104. rimettere semestralmente, a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, certificato di analisi chimico-fisiche in originale, sottoscritto da tecnico abilitato, attestante che lo scarico delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate in Tabella "A", prelevate a cura del tecnico o da persona dallo stesso delegata al campionatore automatico, viene mantenuto nel rispetto dei limiti di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5, Parte Terza;
105. rimettere annualmente, a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, in periodo diverso da quello di cui al punto precedente, certificato di analisi chimico-fisiche delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate in Tab. 3 dell'Allegato 5, Parte Terza, prelevate al campionatore automatico; tali analisi devono essere richieste, a spese ed a cura della Società, al competente ufficio di A.R.P.A. Lazio, sede di Roma, che provvede alla loro effettuazione ai sensi dell'art. 124 c. 11 del D.Lgs n. 152/2006;
106. conservare presso l'insediamento i predetti documenti a disposizione degli organi di controllo;
107. mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione;
108. consentire il controllo dei sistemi di misura sia dell'approvvigionamento idrico, sia dello scarico delle acque;
109. individuare, in coerenza con quanto riportato nella planimetria di cui all'Appendice IV del presente allegato tecnico, con apposita segnaletica e codifica i pozzetti fiscali e le prese campione;
110. avere cura di svuotare la vasca di prima pioggia, a conclusione dell'evento meteorico, entro le successive 48 (quarantotto) ore;
111. non modificare l'impianto, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, rispetto a quanto riportato nei progetti approvati. Le modifiche all'impianto, sia strutturali che

gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;

112. presentare annualmente ai competenti uffici regionali in materia di rifiuti, a partire dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo, un certificato di analisi chimico-fisiche in originale, sottoscritto da tecnico abilitato, attestante che lo scarico delle acque di prima pioggia e dell'impianto di depurazione, prelevate al pozzetto fiscale, a cura del tecnico o da persona dallo stesso delegata, rispetta i limiti di Tab. 3 dell'Allegato 5, Parte Terza;
113. assicurare che le acque di seconda pioggia mantengano le caratteristiche qualitative di acque meteoriche che, ai sensi del comma 8 dell'art. 24 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque Regionali possono essere scaricate direttamente nel corpo idrico recettore;
114. non attivare ulteriori scarichi, se non preventivamente autorizzati da parte dell'Autorità Competente;
115. in attesa dell'avvio degli scarichi per le acque di prima pioggia e delle acque di processo, accumulare le acque in idonei contenitori, da avviare successivamente presso impianti autorizzati per il necessario trattamento;
116. mantenere in condizioni di accessibilità i pozzetti installati per il controllo degli scarichi, per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'Autorità Competente per il controllo tecnico, nei punti assunti per la misurazione indicati nella planimetria allegata, ai sensi dell'art. 101, comma 3;
117. effettuare gli scarichi SF2 nei limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5, Parte Terza;
118. non attivare nuovi scarichi se non autorizzati, ai sensi dell'art. 124, comma 1;
119. gestire i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto della Parte Quarta del D.Lgs n. 152/2006;
120. comunicare, entro 30 gg dalla data di rilascio della presente autorizzazione, il nominativo del referente della Società con A.R.P.A. Lazio, sede di Roma, e gli altri Enti competenti al controllo per gli aspetti riguardanti il rispetto delle prescrizioni autorizzative e l'adeguamento dei reflui agli standard di qualità ambientale previsti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del Piano medesimo;
121. notificare ad A.R.P.A. Lazio, sede di Roma, di qualsiasi variazione dei dati forniti con la scheda "Catasto" e la scheda "Consumi idrici" allegate alla domanda;
122. dare immediata comunicazione al competente ufficio regionale in materia di rifiuti, nel caso che le condotte di scarico o gli impianti di depurazione vadano fuori servizio, e obbligo di conservazione di copia della comunicazione presso l'installazione;

123. comunicare ad A.R.P.A. Lazio, sede di Roma, almeno 5 giorni prima, l'intenzione di effettuare lo scarico delle acque depurate ed accumulate nei serbatoi di accumulo, indicando i dati relativi al giorno e l'ora dell'inizio dello scarico, nonché la durata stimata dello scarico stesso;
124. comunicare annualmente, con dichiarazione sottoscritta dal titolare dello scarico, il volume delle acque scaricate nell' anno precedente;
125. presentare all'Ufficio competente di A.R.P.A. Lazio, sede di Roma, entro 150 gg. dalla data di notifica del provvedimento AIA, la richiesta delle analisi chimico-fisiche delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate in Tabella "A", da prelevare al campionatore automatico posto all'uscita dell'impianto di depurazione chimico-fisico. Le analisi devono essere richieste, a spese ed a cura della Società, che provvede alla loro effettuazione ai sensi dell'art. 124 c. 11 del D.L.vo 152/2006. La mancata presentazione della prenotazione delle analisi nei termini richiesti comporterà la sospensione e/o revoca del presente provvedimento;

## **5. ACQUE SOTTERRANEE**

La rete piezometrica dell'installazione in questione è costituita da n. 3 piezometri, individuati sul Piano di Monitoraggio e Controllo con le sigle: P4 (monte), P1 (centro), P2 (valle), come riportato nell'Appendice V al presente Allegato Tecnico.

### **5.1 Condizioni "acque sotterranee"**

La S.E.PORT S.r.l. ai fini del rispetto delle condizioni relative alle "acque sotterranee" dovrà:

126. mantenere il già esistente sistema di monitoraggio delle acque sotterranee, ai sensi della D.G.R. 222/2005, utilizzando almeno uno dei piezometri presenti sull'installazione, di intesa con ARPA Lazio;
127. proteggere i piezometri presenti, in considerazione della loro intrinseca pericolosità come via preferenziale di contaminazione della falda, con un idoneo manufatto fuori terra dotato di un sistema di chiusura a tenuta stagna e una piattaforma cementata intorno al boccapozzo;
128. monitorare con cadenza almeno semestrale la qualità delle acque sotterranee confrontando i valori riscontrati nel pozzo a monte con quelli riscontrati nei pozzi a valle. Gli analiti e i composti di riferimento sono quelli richiamati nella tabella 2 allegato 5 al D.Lgs. 152/06. Le risultanze di dette analisi dovranno essere trasmesse alla Regione Lazio e all'Arpa Lazio;

## **6. RUMORE**

Per ciò che concerne l'impatto acustico generato dalle attività effettuate presso l'insediamento in questione, si rimanda al parere favorevole reso dal competente Ufficio del Comune di Civitavecchia, prot. 06543 del 31 ottobre 2017, elaborato sulla base della specifica documentazione tecnica prodotta, contenente l'osservanza di fare riferimento alle disposizioni del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e della vigente

normativa ai fini della tutela e salvaguardia ambientale, anche con particolare riferimento all'attuazione delle prescritte misure previste per il monitoraggio e controllo ambientale.

### **6.1 Condizioni "rumore"**

Ai fini del rispetto delle condizioni relative al "rumore", la S.E.PORT S.r.l., nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti autorizzata dovrà svolgere i seguenti adempimenti:

129. evitare gli inconvenienti derivanti dalla produzione di rumore e vibrazioni;
130. attuare le misure di mitigazione indicate nello studio previsionale di impatto acustico, datato 20/10/2016, elaborato dai tecnici incaricati e compreso nella documentazione presenta a corredo della richiesta AIA;
131. rispettare i limiti di zona e differenziali previsti dalla normativa vigente;
132. effettuare le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzione ordinaria e straordinaria, verificando che le componenti installate non vadano a peggiorare la situazione delle emissioni sonore.

### **7. GESTIONE DEL FINE VITA DELL'INSTALLAZIONE**

Con riferimento alla gestione del fine vita dell'installazione in questione, la S.E.PORT S.r.l. dovrà:

133. all'atto della cessazione dell'attività, ripristinare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, il sito su cui insiste l'installazione, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
134. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività;
135. a far tempo dalla eventuale chiusura dell'installazione, e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, ritenersi responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale. Sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi;
136. provvedere, in ogni caso a:
  - lasciare il sito in sicurezza;
  - svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
  - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
137. comunicare, prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, all'Autorità Competente, all'Area Metropolitana di Roma Capitale, all'Amministrazione di Roma Capitale, e ad ARPA Lazio, un

cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti; l'esecuzione di tale programma è vincolato al nullaosta scritto da parte dell'Autorità Competente, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

138. qualora avvenga, entro il termine di trenta giorni, dare comunicazione alla Regione di variazione della titolarità della gestione dell'installazione, di modifica del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico. Alla scadenza di ogni anno, la Società dovrà presentare la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
139. comunicare, preventivamente, la cessazione di attività dell'installazione autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti. In tal caso la Società deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
140. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
141. garantire la custodia continuativa dell'installazione.

## **8. ALLEGATI**

Appendice I: ELENCO CER;

Appendice II: Planimetria generale dell'impianto - "Linee Trattamento ed Aree di Stoccaggio Post Operam"

Appendice III: Planimetria generale dell'impianto - "Emissioni in Atmosfera"

Appendice IV: Planimetria generale dell'impianto - "Reti Idriche e Schema di Processo Impianto  
Depurazione Acque Meteoriche"

Appendice V: Planimetria generale dell'impianto - "Ubicazione Piezometri".

Il Direttore

ing. Flaminia Tosini